

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Richiesta di parere presentata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE

(Parere C-1/13)

(2013/C 226/02)

*Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali***Richiedente**

Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A.-M. Rouchaud-Joët, agenti)

Quesito sottoposto alla Corte

L'accettazione dell'adesione di un paese terzo alla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori rientra nella competenza esclusiva dell'Unione?

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) l'8 marzo 2013 — A/B e a.

(Causa C-112/13)

(2013/C 226/03)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

Parti

Convenuto e ricorrente in cassazione: A

Attori e resistenti in cassazione: B e a.

Questioni pregiudiziali

1) Se si debba dedurre dal «principio di equivalenza» previsto nell'ordinamento giuridico europeo, nell'applicazione del diritto dell'Unione europea a un sistema di procedura nel quale i giudici ordinari chiamati a decidere nel merito devono sì verificare anche l'anticostituzionalità di talune dispo-

sizioni, ma non godono della facoltà di abrogazione generalizzata delle leggi, riservata a una Corte costituzionale organizzata secondo precise modalità, che detti giudici ordinari, qualora una legge violi l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono durante il procedimento altresì adire la Corte costituzionale per ottenere l'abrogazione generalizzata di tale legge e non possono limitarsi a disapplicarne le disposizioni nel caso concreto.

- 2) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione procedurale ai sensi della quale un giudice non competente a livello internazionale nomina per una parte, nell'impossibilità di accertarne il domicilio, un curatore in absentia, il quale con la sua «comparizione» in giudizio è in grado di determinare in maniera vincolante la competenza internazionale.
- 3) Se l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che sussiste una «comparizione del convenuto» ai sensi di tale disposizione solo se il relativo atto processuale è stato compiuto dal convenuto stesso o da un rappresentante legale cui egli abbia conferito procura, oppure se essa sia valida senza limitazioni anche nel caso di un curatore in absentia nominato in conformità della legislazione dello Stato membro interessato.

(¹) GU L 12, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 21 maggio 2013 — Elcogás, S.A./ Amministrazione dello Stato e Iberdrola, S.A.

(Causa C-275/13)

(2013/C 226/04)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo